

Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

**TRIBUNALE DI TRANI**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**RICORSO PER LA COMPOSIZIONE**  
**DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**(Proposta di accordo con i creditori ex art. 9 e ss. L. 3/2012)**

Nell'interesse del sig. Bevilacqua Antonio, nato a Corato, il 03/07/1965, c.f. BVLNTN65L03C983E, e residente in Minervino Murge (BT), in Via G. Di Vittorio 10/B, con l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W), in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Trani, in Corso Vittorio Emanuele n.87, tel. e fax n. 0883953513, che dichiara di volere ricevere ogni notifica e comunicazione al seguente indirizzo PEC: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it)

**Premesso**

- che l'istante, in relazione alle obbligazioni assunte, versa in una situazione di **sovraindebitamento** ex art. 6, comma 2 della legge 27 48 gennaio 2012 n. 3 tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che al fine di risolvere tale situazione di sovraindebitamento si rivolgeva presso il Tribunale di Trani, per la richiesta di nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- il 08/11/2021 riceveva [nomina](#) del professionista nominato per svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento nella persona della dott.ssa Valentina Bocina;
- al sopra scritto gestore depositava tutta la documentazione idonea a ricostruire la debitoria complessiva e consegnava la proposta di accordo con i creditori;



Studio legale  
 Avv. Filomena Baldino  
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
 pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it)  
 e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

- Il 24/06/2022 il gestore nominato consegnava la sua relazione particolareggiata ex art. 9 c. 2 L. 3/2012 attestando l'attendibilità, veridicità e sostenibilità dell'accordo dall'istante proposto, nonché la convenienza dello stesso, relazione che si deposita unitamente al presente ricorso di richiesta di omologa di accordo;
- che l'istante non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012;
- che non ha mai fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012;

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'istante come in atti rappresentato e difeso, con l'Avv. Filomena Baldino

## PRESENTA

All'Ill.mo Presidente, **proposta di accordo** ex art. 9 e ss. L. 3/2012.

\*\*\*\*\*

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento dell'istante, sì da consentire, all'Organo Giudicante, di valutare al meglio la meritevolezza dell'istante e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Riportiamo inoltre, per comodità dell'organo Giudicante, un sommario degli argomenti trattati, con le relative pagine.

## Sommario

|   |   |
|---|---|
| 1. Composizione del nucleo familiare e tribunale di competenza. | 3 |
| 2. Storia dell'indebitamento.                                   | 4 |



|   |    |
|---|----|
| 3.SITUAZIONE DEBITORIA  | 12 |
| 4 ATTIVO DISPONIBILE  | 15 |
| 5. Convenienza dell'accordo proposto rispetto all'alternativa liquidatoria            | 16 |
| 6. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA   | 22 |
| 7. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI | 23 |

## 1. Composizione del nucleo familiare e tribunale di competenza.

Il Sig. Bevilacqua Antonio, nato a Corato, il 03/07/1965, c.f. BVLNTN65L03C983E, è residente in Minervino Murge (BT), in Via G. Di Vittorio 10/B.

La famiglia è così composta:

- ✓ Sig.ra D'Introna Nunzia, nata in Altamura (BA) il 20/02/69 (coniuge);
- ✓ [REDACTED] nata a [REDACTED] l' [REDACTED]
- ✓ [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

Egli svolge attività come agente di commercio nel settore dei latticini e formaggi sin dal 2005, e la sua attività è sempre andata molto bene.

L'odierno istante, infatti, non ha mai avuto alcun problema né con alcun Istituto di credito né con lo Stato, e questo sino al 2013, ovvero fino a quando un evento esterno, e da non lui prevedibile, gli ha generato la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione di squilibrio in cui oggi l'istante si trova, e che determina quindi la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente ad esse.



## 2. Storia dell'indebitamento.

### 2.1 Gli eventi shock determinanti il sovraindebitamento.

Come innanzi brevemente accennato, il signor Bevilacqua Antonio è agente di commercio nel settore dei latticini e dei formaggi.

Il suo lavoro è andato bene sin dall'inizio della sua attività, quindi sin dal 2005, ed ancora oggi questa affermazione corrisponde al vero, seppur, a causa del covid, anche la sua attività ha registrato un calo di fatturato, tuttavia non ha mai subito, fortunatamente, un blocco totale del lavoro come molte altre attività.

Quindi la storia del suo sovraindebitamento non è legata, se non in maniera marginale, ai riflessi economici avuti con il diffondersi della grave pandemia da COVID 19.

Oggi, tuttavia, il lavoro del sig. Bevilacqua sta registrando un calo di fatturato a causa degli aumenti di prezzo delle materie prime in conseguenza della guerra in Ucraina.

Egli afferma, e questa affermazione è stata verificata anche attraverso l'accesso al suo cassetto fiscale, di essere stato sempre regolare anche nei pagamenti delle imposte e delle tasse.

Egli inoltre non ha alcuna segnalazione pregiudizievole né in CR, né in CRIF e/o in qualsiasi altra banca dati.

Ciò che ha determinato il sovraindebitamento dell'istante, crisi da cui oggi non riesce più a riemergere, è stato un evento diverso, seppur non insolito, ed è legato purtroppo al primo avviso di accertamento ricevuto dall'istante da parte dell'Agenzia delle Entrate nel 2018, avviso di accertamento relativo all'anno di imposta del 2013.

Dopo il primo accertamento relativo al 2013, il sig. Bevilacqua ne riceveva purtroppo anche uno successivo ad esso, precisamente nel 2020 riceveva l'accertamento relativo all'anno 2014.



Sul punto, tuttavia, sono doverose delle precisazioni e delle digressioni.

Come innanzi detto il sig. Bevilacqua è sempre stato più che regolare, sia nel pagamento delle tasse, ma altrettanto nel pagamento delle banche e/o finanziarie.

Nel 2018, purtroppo, il sig. Bevilacqua riceveva il suo primo avviso di accertamento, relativo all'anno 2013, per riscontrata: "*incongruenza dei dati riportati in dichiarazione dei redditi con i dati del sistema informativo dell'anagrafe tributaria* (così si legge nell'[accertamento](#) allegato. Cfr. Pag. 9 di 22)".

A seguito delle incongruenze rilevate dunque, l'Agenzia delle Entrate, inviava il questionario al consumatore/destinatario dell'accertamento, per chiedere le spiegazioni che di seguito indico: "*Atteso che dal confronto con i dati presenti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, la predetta dichiarazione risultava incongruente, l'ufficio le ha inviato il questionario numero Q00551/2018 (notificato in data 21/05/18) richiedendo l'esibizione delle scritture contabili relative all'esercizio della predetta attività. Dall'analisi della contabilità, sono emersi i seguenti rilievi di seguito riportati: RILIEVO 1: costi in deducibili in quanto non inerente ex art. 109 comma 1 e 5, TUIR 917/86, modello unico rigo RG22*".

Questo, purtroppo, è quanto accadeva anche per l'anno successivo.

All'epoca dei fatti il commercialista del signor Bevilacqua Antonio, dopo aver risposto al questionario inviato dall'agenzia delle entrate, incontrava in seguito, in contraddittorio, l'Agenzia delle entrate.

Al termine dell'incontro veniva redatto il "*verbale di contraddittorio*".

Per un fatale errore commesso dal commercialista - scopre in seguito il sig. Bevilacqua - veniva accertata una maggiore imposta da versare, in danno all'istante, pari ad € 74.909,00, con ulteriore aggravio di €70.000,00 circa tra sanzioni ed interessi, per un totale accertamento pari ad €148.458,00.



Questo in conseguenza della indeducibilità dei costi/spesa inseriti dal commercialista, che non rispettavano i requisiti di cui all'articolo 109 e 164 del TUIR, per come si legge nell'avviso.

Con l'istituto dell'adesione, accertamento con adesione che consigliò al contribuente il suo commercialista, le sanzioni venivano ridotte ad €34.000,00 circa, e venivano accordate 12 rate trimestrali da circa €10.000,00 l'una.

Purtroppo per insostenibilità della rata il sig. Bevilacqua decadeva dall'adesione accordata per il primo accertamento, ed oggi le sanzioni sono state ricalcolate e tornate a quelle che erano in origine, quindi pari al 100% dell'imposta accertata.

Purtroppo, in seguito al primo accertamento, ricevuto nel 2018, il sig. Bevilacqua ne riceveva un altro nel 2019.

Accertamento evitabilissimo se il commercialista del signor Bevilacqua, resosi conto del fatale errore fatto già nell'anno precedente, avesse optato, per l'anno successivo, per una dichiarazione integrativa, facendo ricorso all'istituto noto a tutti come "**ravvedimento operoso**", ravvedimento che avrebbe consentito, al signor Bevilacqua, di ottenere una riduzione notevole sulle sanzioni pari a 1/10 (in nota riporto, per comodità dell'organo giudicante, il sito dell'agenzia delle entrate con la spiegazione dell'istituto applicabile, al caso de quo, del ravvedimento operoso)<sup>1</sup>.

A causa quindi dell'inerzia da parte del commercialista del signor Bevilacqua, anche per l'anno successivo, quindi per il 2014, all'odierno istante venivano comminate elevate sanzioni, per errori commessi e reiterati dal commercialista dell'istante all'epoca dei fatti.

---

<sup>1</sup> <http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/ravvedimento-operoso/come-regolarizzare-versimpo>



Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

Quindi il sig. Bevilacqua riceveva il medesimo accertamento anche nel 2020 relativo però all'anno fiscale 2014 (cifre diverse ovviamente considerando la recidiva commessa, ovvero comprensive di sanzioni ben più alte).

Nel 2020, dopo aver ricevuto il secondo accertamento da parte dell'agenzia delle entrate, i rapporti tra il signor Bevilacqua e l'ex commercialista si interrompono definitivamente, essendo ormai gravemente compromessa la fiducia che il sig. Bevilacqua riponeva nei confronti del suo amico/commercialista.

Di fatto il 2020 è anche l'ultimo anno in cui il signor Bevilacqua riceveva accertamenti, e questo in quanto, a seguito del ricevimento del secondo avviso di accertamento, il signor Bevilacqua ha compreso che il problema era stato commesso e reiterato dal suo stesso commercialista, motivo per cui nel 2020 decideva di cambiarlo, ed il nuovo commercialista si adoperava immediatamente nel chiedere all'ufficio l'accertamento con adesione, ottenendo, già solo per l'adesione all'accertamento, una notevole riduzione delle sanzioni. Il nuovo consulente faceva notare inoltre all'Agenzia delle Entrate, che vi era stato un grossolano errore nel calcolo delle sanzioni irrogate, che di conseguenza venivano riviste e ridotte.

Anche in questo caso il signor Bevilacqua chiedeva la dilazione del pagamento delle imposte e sanzione accertate dall'Agenzia in 16 rate trimestrali, tutte regolarmente pagate sino ad ora, seppur con gravissime difficoltà e ricorrendo all'aiuto economico della famiglia.

Le rate trimestrali che oggi l'istante deve sostenere sono di circa €8.000,00 e sino ad oggi ha pagato rate per €81.000,00 circa.

Contro il vecchio commercialista, essendoci tra i due un longevo rapporto di amicizia, l'odierno istante non ha mai inteso avviare alcuna azione di responsabilità professionale, seppur, proprio in virtù dell'amicizia che li legava, l'istante aveva chiesto al professionista,



responsabile degli accertamenti ricevuti, di aprire un sinistro professionale per la vicenda occorsa, sinistro professionale tuttavia mai aperto dal commercialista.

Questo è fondamentalmente il motivo per cui il signor Bevilacqua è in una situazione di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”*.

Il signor Bevilacqua, come suggerito anche dal suo stesso ex commercialista, non ha mai inteso fare opposizione agli avvisi di accertamento ricevuti dall'agenzia Entrate, ma altrettanto non ha mai inteso fare causa al suo vecchio amico nonché suo vecchio commercialista.

Ricordo a me stessa che nell'ipotesi in cui ci siano stati degli errori commessi dal commercialista, le sanzioni dovrebbero essere comminate interamente in danno al commercialista (Cassazione 5 giugno 1996, n. 5264 – Cassazione sezione tributaria 23 gennaio 2004 n. 1198 – Cassazione sezione tributaria 20 novembre 2003, n. 17579 – Cassazione n. 15107 luglio 2022), ma le sanzioni sarebbero state diverse, ovvero notevolmente ridotte, anche nell'ipotesi in cui il commercialista avesse svolto correttamente il suo lavoro ovvero avesse pensato di fare il **ravvedimento operoso**, quantomeno per l'anno successivo, quindi per il 2014 prima che all'istante arrivasse l'accertamento.

Anche in questo caso le sanzioni calcolate sarebbero state ridotte e di fatto notevolmente inferiori a quelle poi calcolate ed irrogate in danno dell'istante<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>[http://www.studioassociatozaniboni.com/news-dettaglio.php?id\\_eve=453](http://www.studioassociatozaniboni.com/news-dettaglio.php?id_eve=453)

Il soggetto che dovesse compiere delle violazioni di natura amministrativo - tributaria ha la possibilità di rimediare, al fine di ridurre l'impatto sanzionatorio. L'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, infatti, regola l'istituto del ravvedimento operoso, stabilendo un regime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella minima applicabile dal Fisco, in relazione al ritardo con cui provvede a rimediare all'errore o alla omissione. Nelle scritture contabili andrà recepito il comportamento, ponendo particolare attenzione alle regole di deducibilità delle sanzioni e degli interessi dovuti all'Erario.



Studio legale  
 Avv. Filomena Baldino  
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
 pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it)  
 e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

Purtroppo, devo sottolineare che il primo piano di ammortamento, accordato con l'Agenzia delle Entrate, relativo all'anno 2013, con una riduzione notevole delle sanzioni e con rate trimestrali maggiori di euro 10.000,00, **diveniva insostenibile** nel momento in cui il contribuente riceveva anche il secondo avviso di accertamento, al quale, chiaramente, il sig. Bevilacqua aderiva nuovamente per ottenere quantomeno la riduzione delle sanzioni. Il signor Bevilacqua, chiaramente, non era in grado di sostenere **ogni trimestre** delle rate da €20.000,00, tra il 2019/2020 (derivanti, per l'appunto, dalla somma delle rate accordate con Agenzia Entrate e relative ai due avvisi di accertamento ricevuti), quindi l'istante decadeva dal primo piano di ammortamento accordato, per intervenuta insostenibilità dello stesso, ma altrettanto oggi non è in grado di sostenere ogni trimestre una rata da € 9.000,00, con la conseguenza che presto decadrà anche dal secondo.

Sul punto evidenzio che, come spesso accade, anche nell'ipotesi in cui il sig. Bevilacqua fosse riuscito, e continui a pagare, con puntuale regolarità quegli avvisi di accertamento, entrambi, magari attingendo a prestiti di parenti, piuttosto che da canali illeciti - la cui prevenzione al loro ricorso è proprio l'obiettivo che questa normativa si prefigge ed in tal senso ricordo l'art. 1 lg. 3/2012 sull'usura ed estorsione - l'Agenzia delle Entrate rileverebbe nuovamente costi per spese certe (rate da pagare) **superiori ai redditi prodotti**, e di conseguenza l'ufficio, **presupponendo nuovamente una mancata contabilizzazione di altri ricavi, notificherebbe nuovamente altri avviso di accertamento**, come quelli già ricevuti e per cui è causa, ovvero rileverebbe d'ufficio quanto già indicato a pag. 5 del presente ricorso<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> *Atteso che dal confronto con i dati presenti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, la predetta dichiarazione risultava incongruente, in quanto non risultano indicati redditi da assoggettare a tassazione separata percepiti nell'anno, l'ufficio le ha inviato il questionario n..... richiedendo l'esibizione delle scritture contabili relative all'esercizio della predetta attività. Dall'analisi della contabilità, sono emersi i seguenti rilievi di seguito riportati: RILIEVO 1: **costi indeducibili in quanto non inerente ex art. 109 comma 1 e 5, TUIR 917/86, modello unico rigo RG22**".*



Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocati.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocati.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

In pratica oggi il sig. Bevilacqua, a causa di un errore commesso dal suo commercialista nel 2013, e reiterato anche nell'anno successivo, è entrato in un circolo vizioso da cui difficilmente potrà uscire se non grazie ad un decreto del Tribunale, in persona dell'Ill.mo Giudice che verrà delegato in codesta procedura, che potrà porre fine a questo circolo vizioso di reiterati accertamenti già notificati o che potranno essere notificati.

Di fatto oggi le rate per il Sig. Bevilacqua, così come lievitate, con delle sanzioni altissime che vanno anche oltre il 100% della maggiore imposta determinata, sono davvero insostenibili, e di fatto potranno essere pagate solo con l'ausilio e l'apporto di un finanzia esterna. L'insostenibilità delle rate previste nel primo piano di ammortamento accordato con adesione con Agenzia Entrate è il motivo per cui il signor Bevilacqua decadeva dal piano di ammortamento del primo accertamento, ma presto non potrà pagare neanche il secondo accertamento con adesione là dove l'ADR (Agenzia della Riscossione) proceda con il pignoramento del conto corrente dell'odierno istante a seguito dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, cosa che di fatto già è accaduta a febbraio per tanto detto, di fatto, a breve, se il sig. Bevilacqua non trovasse una soluzione per uscire da questa grave crisi economica sopraggiunta, risulterà inadempiente anche per il secondo piano di ammortamento accordato con Agenzia Entrate (se lo Stato, per il tramite di Agenzia Entrate e riscossione, gli pignorasse il conto, cosa che ti fatto accadrà a breve avendo egli già ricevuto l'intimazione di pagamento, **l'odierno istante non sarà più in grado di pagare non solo gli avvisi di accertamento già ricevuti, ma bensì anche le tasse in corso di esercizio, pertanto, a valanga, arriveranno all'istante altri avvisi di accertamento con maggiori sanzioni ed interessi).**

---



**Oggi il sig. Bevilacqua di fatto è in una situazione di perdurante e definitivo squilibrio tra le obbligazioni in essere ed il patrimonio prontamente liquidabile, ovvero è in una situazione di sovraindebitamento irreversibile.**

In seguito alla decadenza dal primo piano di ammortamento, l'istante riceveva, a febbraio u.s., la relativa cartella di pagamento, **pari ad €158.043,72**, con richiesta di pagamento immediato entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della stessa.

È chiaro che il signor Bevilacqua non potrà pagare siffatta cartella, quantomeno non in quei termini.

Le conseguenze di codesta cartella sono note a tutti i cultori del diritto, ovvero se il contribuente non riuscisse a pagare la cartella nei termini richiesti, la conseguenza sarebbe **il pignoramento del conto corrente**, e di conseguenza il signor Bevilacqua non sarebbe più in grado:

- 1) di pagare il piano di ammortamento relativo all'accertamento dell'anno 2014, che è in regolare ammortamento sino ad ora, con delle rate trimestrali di circa €9.000,00;
- 2) con il conto pignorato, perché questo potrà accadere e di fatto accadrà nell'ipotesi in cui il contribuente non riuscisse a pagare la cartella (ricordo a me stessa che le cartelle di Agenzia entrate e riscossione sono direttamente esecutive e pertanto consentono all'AER, per conto dello Stato, di pignorare direttamente il conto senza chiedere alcuna autorizzazione al Giudice) il sig. Bevilacqua non potrà nemmeno pagare le tasse in corso d'anno, quindi le tasse relative al fatturato d'esercizio;
- 3) In conseguenza del prevedibile pignoramento del conto di cui sopra tutte le tasse in corso d'anno, che sino ad oggi sono più che regolari, raddoppierebbero nel loro importo, considerando che quando un contribuente dichiara un reddito e poi non paga le tasse calcolate in base al reddito dichiarato, alle imposte e tasse calcolate



Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocati.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocati.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

viene poi applicata una sanzione minima del 60%, oltre interessi per ritardato pagamento, aggio ed interessi di iscrizione a ruolo.

Ritengo provato che il sig. Bevilacqua è ormai in una definitiva ed irreversibile condizione di sovraindebitamento, ed inoltre credo siano altrettanto provate le conseguenze a cui il signor Bevilacqua andrebbe incontro nell'ipotesi in cui non riuscisse a trovare una composizione della crisi d'impresa insorta.

### 3. SITUAZIONE DEBITORIA

Di seguito, riportandomi integralmente a quanto dal gestore nominato verificato e trascritto nella sua relazione, specifico in maniera dettagliata i debiti dell'odierno istante.

È tuttavia doveroso per me evidenziare sin da ora che la maggior parte dei crediti dichiarati da Agenzia Entrate e riscossione, per conto dello Stato, sono già comprensivi di interessi e sanzioni, quindi molto lievitati, e **ben lontani**, dal rappresentare l'effettivo capitale di cui lo Stato è creditore nei confronti del sig. Bevilacqua.

**Ricordo inoltre che il debito nei confronti dello Stato, deriva da errori fatti dal commercialista, per incongruenza tra le spese dichiarate nella dichiarazione dei redditi ed i redditi medesimi, e le sanzioni applicate in codesti avvisi, quindi nella successiva cartella, sono veramente altissime, e raggiungono, in certi ruoli, persino il 160%.**

Questa puntualizzazione è doverosa al fine di comprendere la convenienza economica della proposta di accordo sottoposta, considerando inoltre che le somme messe a disposizione di codesta procedura sarebbero disponibili sin da subito e coprirebbero l'intera quota capitale dovuta allo Stato per errori commessi da altri.

#### Tabella debiti.



Studio legale  
 Avv. Filomena Baldino  
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
 pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it)  
 e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

1 Cartella n. 01477202100003437000, derivante da accertamento n. 15584546004, decaduto a seguito di interruzione di pagamento delle rate accordate nel piano di ammortamento

| TIPOLOGIA DEBITO  | Capitale Residuo | Interessi        | Sanzione         | Aggio    | Totale            |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| Accertamento n. 15584546004 IRPEF<br>Oggi Cartella n.<br>01477202100003437000 | 64.172,00        | 14.325,42        | 28.878,39        |          |                   |
| ADDIZIONALE REGIONALE   | 2.204,53         | 492,12           | 992,04           |          |                   |
| ADDIZIONALE COMUNALE  | 893,72           | 199,51           | 402,17           |          |                   |
| IRAP  | 6.574,18         | 1.467,57         | 2.958,38         |          |                   |
| IVA   | 1.064,22         | 248,18           | 478,15           |          |                   |
| SANZIONI PER DECADENZA DA ACCERTAMENTO  |                  |                  | 23.098,10        |          |                   |
| Aggio   |                  |                  |                  | 8.983,17 |                   |
| <b>Totale cartella</b>  | <b>74.908,65</b> | <b>16.732,80</b> | <b>56.807,23</b> |          | <b>158.527,07</b> |

Di questo accertamento il sig. Bevilacqua ha già pagato rate per €10.020,40

2. Accertamento n. 16797251002, la cui rateizzazione è ancora in corso:

| TIPOLOGIA DEBITO                              | Debito Residuo | Interessi | Sanzione | Totale |
|---|----------------|-----------|----------|--------|
| Accertamento n.<br>TVSA10200067/2020<br>IRPEF | 71.703,00      | 21.171,50 | 23901,90 |        |
| ADDIZIONALE REGIONALE                         | 3.060,37       | 903,15    | 1.020,00 |        |
| ADDIZIONALE COMUNALE                          | 1.277,15       | 376,87    | 425,75   |        |



Studio legale  
 Avv. Filomena Baldino  
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
 pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatiroma.it)  
 e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

|                        |                  |                  |                  |                   |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| IRAP                   | 8.211,50         | 2.412,15         | 2.734,20         |                   |
| INPS                   | 5.918,00         |                  |                  |                   |
| <b>Totale cartella</b> | <b>90.170,02</b> | <b>24.864,00</b> | <b>28.081,85</b> | <b>143.115,54</b> |

**Di cui rate già pagate pari ad €80.543,19**

**Rendo noto inoltre che sino all'auspicata omologa di accordo il sig. Bevilacqua avrà già pagato altre due rate di circa € 8.955,00 l'una per ulteriori €17.911,21**

### **3. Tabella riassuntiva di entrambi gli avvisi e rate pagate**

| TIPOLOGIA DEBITO  | Totale capitale   | Totale Pagato    | Residuo in linea capitale | Totale Residuo in linea capitale |
|---|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Accertamento n. TVSA10200067/2020<br>IRPEF                                    | 90.170,02         | 80.543,19        | 9.626,83                  |                                  |
| Accertamento n. 15584546004<br>IRPEF<br>Oggi Cartella n. 01477202100003437000 | 74.908,65         | 10.020,40        | 64.888,25                 |                                  |
| <b>Totale in linea capitale</b>   | <b>165.078,67</b> | <b>90.563,59</b> | <b>74.515,08</b>          | <b>74.515,08</b>                 |

**Quindi il residuo in linea capitale, al netto della rate già pagate, è pari ad €74.515,08 (a settembre sarà invece pari ad € 56.603,87 considerando le ulteriori rate di giugno e settembre).**

Evidenzio, perché questo aspetto è importante, che l'unico importo che gode di privilegio è proprio quello derivante dalla quota capitale dovuta allo Stato.



Di contro, sanzioni, interessi ed aggio sono crediti che per consolidato orientamento di codesto Ill.mo Tribunale, sono stati falciati anche nella loro totalità, ma in ogni caso sono crediti che verrebbero comunque degradati in chirografari per assoluta incapienza dell'istante, come in seguito si dimostra.

L'obbiettivo che in questa proposta d'accordo si vorrebbe raggiungere, è quello di garantire allo Stato, quanto meno, la quota capitale.

Molti altri decreti di omologa invece hanno riconosciuto allo Stato solo una quota pari al 16% della quota capitale.

Ma non sono certamente queste le richieste nel ricorso che oggi ci occupa.

Evidenzio inoltre che tutti gli altri debiti contratti dal sig. Bevilacqua, sono in regolare ammortamento come sempre lo sono stati sin dal sorgere della sua attività, quindi risulta essere in regolare ammortamento il leasing con Volkswagen Financial Services S.P.A contratto nel 2020 con scadenza 2024, REGOLARE, come anche è in regolare ammortamento il prestito ottenuto nel periodo covid, prestito che si chiede sin da ora, al Giudice che verrà delegato, l'autorizzazione a pagare con regolarità, come di fatto sino ad oggi avviene, ex art. 8, c.1 ter, lg. 3/2012.

#### 4 ATTIVO DISPONIBILE

Nella procedura che oggi ci occupa, grazie all'apporto di una finanza esterna, ovvero quella della sig.ra D'Introna Nunzia, moglie dell'istante, viene messo a disposizione dello Stato un importo una tantum pari ad €40.000,00, rinvenibile da un finanziamento che verrà sottoscritto dalla signora, ed inoltre è prevista una provvista mensile pari ad €850,00, da parte del sig. Bevilacqua per i successivi 4 anni, con l'obbiettivo di porre rimedio a questa difficoltosa situazione pendente e di squilibrio economico/finanziario, venutasi a creare a causa del commercialista.



Quindi le somme che si mettono a disposizione della procedura sono pari ad €80.800,00 così divise:

- 1) €40.000,00 entro e non oltre sei mesi dalla omologa di accordo grazie all'apporto di finanza esterna;
- 2) € 40.800,00 tramite la provvista mensile pari ad € 850,00 messa a disposizione per i prossimi 4 anni.

Ai debiti come sopra meglio già indicati, bisogna tuttavia aggiungere i costi relativi a codesta procedura, ovvero i compensi per lo scrivente avvocato, nonché il compenso per il gestore nominato, pari ad € 9.821,00 così specificati:

- ✓ € 4.821,00 per il gestore nominato;
- ✓ €5.000,00 ex D.M. 30/2012 per il legale dell'istante, come da notula allegata (importo minimo a cui già veniva applicata la riduzione del 25%, arrotondato infine ad €5.000,00)

Che verranno pagati in prededuzione, come la legge prevede, entro sei mesi dall'omologa dell'accordo, grazie all'apporto una tantum messo a disposizione dalla sig.ra D'Introna Nunzia, moglie dell'odierno istante (dichiarazione di impegno allegata).

## 5. Convenienza dell'accordo proposto rispetto all'alternativa liquidatoria

Specificato che il sig. Bevilacqua risulta essere proprietario dei seguenti **beni immobili**:

- 1) immobile di 70 mq nel comune di Minervino Murge (BA), in Via Roma n. 9, di un valore massimo stimabile pari ad €42.000,00, come da quotazione OMI Agenzia Entrate e come da perizia di parte allegata, del tutto in linea con la quotazione OMI;
- 2) Locale di 28 mq. in via Belvedere 30, piano terra, da un valore stimato pari ad €6.000,00;



- 3) Una quota indivisa su due dell'immobile in Vico Zingari n. 23 di un valore stimato pari ad €3.500,00.

Riporto in tabella il valore del patrimonio immobiliare.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Valore stimato del immobile in Via Roma n. 9</b>                | <b>42.000,00</b>        |
| <b>Valore stimato del Locale di 28 mq. in via Belvedere 30</b>     | <b>6.000,00</b>         |
| <b>Valore stimato del immobile in Vico Zingari n. 23 quota 1/2</b> | <b>3.500,00</b>         |
| <b>Valore totale patrimonio immobiliare</b>                        | <b><u>51.500,00</u></b> |

Rappresento inoltre che, ed al fine di offrire all'organo Giudicante tutti gli strumenti necessari ed idonei per valutare la convenienza dell'accordo proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, si è provveduto anche a fare una valutazione dell'immobile di proprietà del sig. Bevilacqua, in base al valore OMI, al fine di verificare l'attendibilità della perizia di parte allegata.

L'immobile risulta avere, nelle più rosee delle ipotesi, un valore pari ad €46.900,00 (€670x70 mq).

Si è provveduto infatti a moltiplicare il massimo valore OMI, recuperato sul sito delle Agenzia delle entrate, per i mq. dell'immobile di proprietà del sig. Bevilacqua, pari a 70 mq. ed il valore che si è ottenuto è quello sopra riportato.



**Studio legale**  
**Avv. Filomena Baldino**  
 Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
 pec.mail: [filomenabaldino@pec.ordineavvocatitran.it](mailto:filomenabaldino@pec.ordineavvocatitran.it)  
 e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

**Provincia:** BARI

**Comune:** MINERVINO MURGE

**Fascia/zona:** Centrale/P.ZA BOVIO-VIA. F.ROSSELLI-P.ZA TRENTO E TRIESTE-VIA ROMA

**Codice di zona:** B2

**Microzona catastale n.:** 0

**Tipologia prevalente:** Abitazioni di tipo economico

**Destinazione:** Residenziale

| Tipologia                    | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) |     | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) |     | Superficie (L/N) |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------------------|--------------------------------|-----|------------------|
|                              |                    | Min                   | Max |                  | Min                            | Max |                  |
| Abitazioni civili            | NORMALE            | 460                   | 670 | L                | 1,5                            | 2,2 | L                |
| Abitazioni di tipo economico | NORMALE            | 350                   | 500 | L                | 1,2                            | 1,6 | L                |
| Box                          | NORMALE            | 330                   | 420 | L                | 1,1                            | 1,4 | L                |

Questo a dimostrazione della attendibilità della perizia di parte allegata.

L'istante è inoltre proprietario dei seguenti veicoli:

- FIAT AUTO PANDA del 1996, in comodato d'uso gratuito allo zio prete, come da contratto allegato;
- MOTOCICLO SERVETA LAMBRETTA del 1980, non circolante;
- MOTOCICLO PIAGGIO del 2021 utilizzato dall'istante;;
- MOTOCICLO BMW del 2008 utilizzato in maniera esclusiva dal figlio dell'istante;
- FIAT AUTO SPA del 2005 utilizzata dal suocero in maniera esclusiva, come da contratto allegato;
- MOTOCICLO PIAGGIO VESPA del 1984 non circolante;



Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocati.trani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocati.trani.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

- VW del 2007 utilizzata dall'istante che, ricordo, svolge un lavoro di rappresentanza.

Certamente tutti i veicoli, data anche la vetustà di molti di essi, non hanno un gran valore commerciale, ed è noto a tutti che le aste dei beni mobili, ivi comprese le autovetture, non suscitano mai alcun interesse in asta, quanto meno questa affermazione corrisponde al vero sul Tribunale di Trani.

La Volkswagen invece è un'auto strumentale che serve all'istante per lavorare.

Svolgendo infatti l'odierno istante un lavoro di rappresentanza, certamente egli non potrebbe privarsi del suo mezzo per poter svolgere il lavoro, ed altrettanto il mezzo che lui deve utilizzare deve essere affidabile e relativamente nuovo per assicurare all'istante una sicurezza ed affidabilità del veicolo su strada.

**Precisiamo sin da subito che non è intenzione del sig. Bevilacqua sottrarre i suoi beni da una liquidazione, piuttosto il sig. Bevilacqua offre un importo persino maggiore di quello realizzabile dalla vendita competitiva in asta dei beni mobili ed immobili,** mettendo inoltre le somme a disposizione **sin da subito** grazie all'apporto di una finanza esterna, e questo certamente risulta molto più conveniente e certamente meno dispendiosa rispetto ad una alternativa liquidatoria che richiede un grave dispendio economico, e maggiori costi di procedura, per compensi spettanti ai professionisti incaricati nella vendita, spese e competenze che **comunque andrebbero a ridurre il beneficio economico che lo Stato potrebbe ricavare dalla sottoposta proposta di accordo.**

**Atteso che a seguito del decreto "del fare" del 2013, lo Stato non procedere più esecutivamente contro gli immobili del contribuente, altresì non può procedere contro il mezzo dell'istante che è strumentale per la sua attività,** ritengo coerente, con la vigente normativa, valutare l'alternativa liquidatoria prendendo in considerazione, nella procedura de quo, solo i pignoramenti dei conti correnti e dei crediti presso terzi.



Come innanzi già anticipato, dai pignoramenti perseguibili per legge, quindi i pignoramenti presso terzi, lo Stato non potrebbe ricavare alcunché atteso che, a seguito del pignoramento del conto l'istante non sarebbe più in grado di pagare nemmeno le tasse in corso di anno, quindi il suo debito lieviterebbe a dismisura ed il sig. Sig. Bevilacqua non sarebbe più in grado di far fronte ai suoi debiti derivanti da tasse ed imposte in corso di esercizio, lievitati di sanzioni ed interessi.

Sarebbe una logica conseguenza **la chiusura della sua partita IVA**, con rilevanti danni sia per lo Stato, che sino ad oggi ha sempre incassato in maniera regolare le tasse dovute da parte del sig. Bevilacqua, sia per la famiglia tutta dello stesso.

Se non venisse omologata la proposta di accordo in oggi sottoposta, al sig. Bevilacqua non rimarrebbe altro se non accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio e fallidiare comunque il residuo debito rimasto impagato al termine della procedura di liquidazione.

In questo caso, come innanzi già evidenziato, il valore del patrimonio immobile del sig. Bevilacqua è pari ad € 51.500,00, laddove gli immobili venissero venduti al primo tentativo di asta.

Evidenzio tuttavia che sin dal primo tentativo di asta il valore degli immobili, tutti stimati, subirebbe già delle svalutazioni e di conseguenza il prezzo minimo di asta sarebbe pari ad **€38.625,00, mentre l'offerta minima sarebbe pari ad € 28.968,75** (ovvero valore di stima - 25% base di asta - 25% prezzo base).

Da **€28.968,75** andrebbero inoltre detratte in prededuzione le spese relative alla procedura esecutiva, quindi il liquidatore, il custode, i costi di asta, il gestore nominato e lo scrivente avvocato, non meno di €20.000,00, considerando già i compensi dei professionisti così come sopra già determinati, quindi ritengo *ictu oculi provata* la convenienza dell'Accordo riaspetto all'alternativa liquidatoria.



Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatitirani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatitirani.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

Inoltre evidenzio che i pignoramenti del conto in danno dell'istante, da parte dello Stato, comporterebbero anche la cessazione della partita IVA, di talché lo Stato ricaverebbe ben poco da una esecuzione contro il sig. Bevilacqua.

Per completezza inoltre evidenzio che su una quota capitale pari ad € 165.078,67 così come accertata dagli avvisi per entrambi gli anni, quindi 2013+2014, l'istante sino all'auspicata omologa di piano avrà già versato nelle casse dello Stato un totale pari ad €108.474,80 e verserà inoltre ulteriori 70.979,00€ su un residuo di capitale dovuto allo stato pari ad €59.604,00.

Quindi l'intera quota capitale, così come calcolata dall'Agenzia delle Entrate, verrà interamente coperta.

Non ritengo quindi sia conveniente convertire l'accordo in oggi proposto in una procedura liquidatoria, atteso che in questo caso lo Stato non ricaverebbe alcunché, per tutto quanto già detto ed eccepito, ed inoltre il debito lieviterebbe ulteriormente, atteso che da una **non auspicata chiusura della partita IVA il sig. Bevilacqua non potrebbe più pagare neanche le tasse in corso di esercizio, il suo debito chiaramente si aggraverebbe di sanzioni ed interessi.**

Ritengo pertanto, nel caso di specie, rispettato anche l'art. 85, comma 7, decreto legislativo 14/2019 che prevede: “ *i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”.*



Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocati.trani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocati.trani.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

Ritengo pacificamente provato che nel caso che ci occupa allo Stato viene offerto molto di più di quanto essi ricaverebbero da una alternativa liquidatoria e, tra le altre cose, il credito dello Stato è sì privilegiato, ma certamente non ha né pegno né ipoteca né sugli immobili del sig. Bevilacqua, né sulla quota di proprietà dello stesso.

Per completezza narrativa e simulatoria, ricordo inoltre che oltre le sopra riportate spese, da tener presenti nell'alternativa liquidatoria, ci sono anche altre considerazioni da fare, considerazioni che vengono ben riportate in numerosi decreti, di Ill.mi Giudici Delegati, nelle procedure di sovraindebitamento proprio in codesto Tribunale.

Tribunale di Trani, RGVG 3095/2018, : “In ipotesi liquidatoria, sia attuata attraverso le forme previste dalla legge sul sovraindebitamento (art. 14 ter) sia attraverso l'esecuzione immobiliare già iniziata dal creditore procedente, non è certo che il prezzo ricavabile dalla vendita possa coincidere con la suddetta valutazione, dovendo una prudente previsione di vendita, anche considerare il meccanismo di aggiudicazione con la riduzione del 25% del prezzo di stima, tenendo conto di una probabile ipotesi di aggiudicazione almeno dopo 3/4 esperimenti di asta, con conseguente ribasso del prezzo per oltre la metà e con ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuta”.

Di fatto, considerato già l'esiguo valore di partenza dei beni immobili del sig. Bevilacqua, lo Stato ricaverebbe nulla da una alternativa liquidatoria.

## 6. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Preliminarmente si specifica che la presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota certa di rientro del loro credito, così come riportata nella relazione del gestore, in considerazione tuttavia ormai di



un definitivo e perdurare stato d'insolvenza del debitore nel rispetto della *par condicio creditorum*, e riconoscendo ad essi un rientro immediato e certo del loro credito;

- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti a tutti i creditori degli odierni istanti, senza nessuno escludere, assicurando comunque all'istante un **dignitoso tenore di vita**, nel rispetto delle nostre norme costituzionali;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche;
- d) **offrire una seconda chance a debitori sovraindebitati che diversamente, e senza un equilibrato sacrificio anche dei creditori**, non potrebbero risanare la loro posizione. Al riguardo riporto quanto osservato dall'Ill.mo Giudice, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Sodano, decreto allegato alla presente istanza: *“si è affermata una lettura dell'art. 12 bis l 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel **fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”** (all. decreto Trib. di Santa Maria Capua Vetere).*

## 7. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non esistono atti impugnati dai creditori.

\*\*\*\*\*



Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocati.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocati.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

In conclusione, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.3/2012, l'odierno istante, sig. Bevilacqua Antonio, con l'assistenza del sottoscritto avvocato, ha predisposto la Proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e con l'ausilio del professionista nominato dott. Valentina Bocina, quale professionista nominato come Gestore e Compositore della Crisi da Sovraidebitamento, la quale ha redatto e sottoscritto la Relazione particolareggiata, di Attestazione sulla Fattibilità del Piano prescritta dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 3/2012, alla presente richiesta allegata, e per l'effetto

#### CHIEDE

**All' Ill.mo Giudice che verrà delegato, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 legge 3/2012:**

1. **Fissi con decreto l'udienza per l'omologa di accordo;**
2. di voler disporre, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 3/2012 con il decreto di fissazione di udienza idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
3. la trascrizione del decreto a cura dell'organismo di composizione della crisi presso gli uffici competenti là dove quest'onere risulti doveroso prima dell'omologa (nel caso che ci occupa non sono stati sottoposti a vendita beni trascritti in pubblici registri);
4. Dichiarare inoltre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

L'istante manifesta sin d'ora la propria disponibilità ad apportare integrazioni alla proposta e a produrre nuovi documenti, ove richiesti, ai sensi dell'art. 9, comma 3-quater, legge n. 3/2012.



Studio legale  
Avv. Filomena Baldino  
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463  
pec.mail: [filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it)  
e.mail: [avv.florianabaldino@gmail.com](mailto:avv.florianabaldino@gmail.com)

Allego documentazione come di seguito indicata:

- 1) Relazione particolareggiata, nomina e accettazione con i relativi allegati;
- 2) Stato di famiglia;
- 3) Accertamento 2013 e 2014 con le relative adesioni e rateizzazioni;
- 4) Cartella di pagamento notificata febbraio 2022;
- 5) Contratti di comodato d'uso gratuito autovetture;
- 6) Perizie immobili;
- 7) Dichiarazione finanza esterna D'Introno Nunzia;
- 8) Proforma compenso e criteri di calcolo dello stesso.

Trani, 24/06/2022

Avv. Filomena Baldino



Fallimento n. 5/2022 ANTONIO BEVILACQUA

**TRIBUNALE DI TRANI**

Sezione civile

Area commerciale

**Proc. n. 5/2022 R.G.V.G.**

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile (con provvedimento del 1.7.2022);

**letta** la proposta di accordo di composizione della crisi formulata il 24.6.2022 da BEVILACQUA ANTONIO, nato a Corato, il 03/07/1965, c.f. BVLNTN65L03C983E e residente in Minervino Murge (BT), in Via G. Di Vittorio 10/B;

**letta** l'allegata relazione depositata dalla dott.ssa. Valentina Bocina (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012, dal presidente Tribunale), contenente anche il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione dall'istante e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012

**considerato:**

che, ai sensi dell'articolo 10, co.2, lett. c), con il decreto di cui al comma 1 il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 10, 11 e 12 della legge n.3/2012

**1. Fissa l'udienza "in presenza" del 24.11.2022, ore di rito, dinanzi a sé (presso l'Ufficio Fallimentare);**

**2. ordina**, a cura del dott.ssa Valentina Bocina, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012, dal Presidente del Tribunale (con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1, della legge n.3/2012 ), la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1 (ossia prima dei dieci giorni anteriori alla detta udienza del 24.11.2022), ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto;

**3. dispone:**

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione (salva la revoca del presente decreto in caso di mancata omologazione) diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

la pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese, a cura dell'OCC, dott. Valentina Bocina; la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti, a cura dell'OCC, solo se l'accordo preveda (ma ciò non pare risultare né dalla proposta di accordo con i creditori né dalla relazione particolareggiata allegata) la liquidazione di beni immobili o mobili registrati;

**4. avverte** che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;



che i creditori dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi (dott.ssa Valentina Bocina), dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza del 24.11.2022.

In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui sia stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori aventi diritto al voto rappresentanti almeno il 60% dei crediti;

che, ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. (dott.ssa Bocina) provvederà a trasmettere – nei termini che saranno fissati dal Giudice alla udienza del 24.11.2022 - a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

**5. stabilisce** che la proposta e il presente decreto siano pubblicati presso il sito istituzionale del Tribunale di Trani, a cura della cancelleria;

**6. manda alla cancelleria** per la pubblicazione di cui al capo n.4 del presente dispositivo e per la comunicazione del presente decreto: a) all'istante; b) all'Organismo di Composizione della Crisi (dott.ssa Bocina).

Trani, 7.7.2022

Il Giudice designato  
dott. Gaetano Labianca

